

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 24/01/2025

## FATTO

Con ricorso del 7.8.2024, parte attrice con riferimento al contratto n. \*904, dopo aver invano esperito il reclamo in data 8.5.2024, si è rivolta all'ABF per vedere accolte le seguenti richieste:

- 1) equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB: parte ricorrente chiede il rimborso, calcolato con il criterio lineare, dell'importo di € 980,78 oltre agli interessi al tasso legale, a titolo di spese di istruttoria e commissione intermediario.
- 2) penale di anticipata estinzione: parte ricorrente chiede la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente, per un importo di € 131,36.

Con riferimento al contratto n. \*435, dopo aver invano esperito il reclamo in data 8.5.2024, si è rivolta all'ABF per vedere accolte le seguenti richieste:

- 1) equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB: parte ricorrente chiede il rimborso, calcolato con il criterio lineare,

dell'importo complessivo di € 1.891,86 oltre agli interessi al tasso legale, a titolo di spese di istruttoria, commissione di attivazione, commissione di rete vendita, commissione di gestione pratica, spese incasso quote;

- 2) rifusione spese legali: parte ricorrente chiede il rimborso di € 200,00, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Pertanto, innanzi all'Arbitro, il ricorrente rassegna le seguenti conclusioni: «1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso *pro quota* degli oneri netti pari ad € 3.004,26, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up front* si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019), in ogni caso si chiede: 2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo».

## DIRITTO

1. Il rimborso anticipato dei finanziamenti che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies TUB è stato sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di

diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

6. Mediante l'art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°.9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di

aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

per il contratto n. \*\*\*904

###

durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	48
rate residue	72

TAN ►	6,30%
-------	-------

% restituzioni
- in proporzione lineare 60,00%
- in proporzione alla quota 39,09%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni			rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 600,00	€ 360,00	€ 234,57	<input checked="" type="radio"/>	€ 234,60	-€ 0,03
<input type="radio"/>	commissione intermediazi (up front)	€ 1.034,64	€ 620,78	€ 404,49	<input checked="" type="radio"/>		€ 404,49
<input type="radio"/>	spese incasso rate (up front)	€ 223,20	€ 133,92	€ 87,26	<input checked="" type="radio"/>	€ 133,92	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 236,49	-€ 236,49
<i>tot rimborsi ancora dovuti</i>							€ 167,97
<i>interessi legali</i>							<input checked="" type="checkbox"/> sì

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 980,78) in quanto egli calcola tutte le voci secondo il criterio della proporzione lineare.

18. Va precisato che, in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario ha corrisposto al ricorrente ulteriori € 234,60 che imputa a "spese di istruttoria" oltre agli interessi legali. Nelle controdeduzioni ha poi precisato che € 236,49 erano stati già corrisposti, a titolo di spese di istruttoria al ricorrente, in data 15.1.2024, in risposta ad altro reclamo trasmesso dal ricorrente personalmente. Pertanto, tale importo è stato restituito due volte al ricorrente. Si fa presente che, in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha precisato che nel riscontro al reclamo ha corrisposto al ricorrente € 240,16 ma che tuttavia «già in data 15.1.2024, in risposta ad altro reclamo pervenuto alla Banca da parte del ricorrente personalmente, è stato corrisposto un ulteriore importo, pari ad € 236,49 (doc. 4 bis). Il Cliente ha dunque fruito di un doppio rimborso, riferito alle spese di istruttoria del medesimo contratto, il primo ricevuto direttamente ed il secondo per tramite della società rappresentante che qui lo assiste». Il richiamato documento 4 bis non è versato in atti; tuttavia, parte ricorrente non ha presentato repliche e, pertanto, la circostanza dell'avvenuta "duplicazione" del rimborso delle spese di istruttoria appare non contestata. Per l'effetto, in tabella si è tenuto conto di tale importo sotto la voce *rimborsi senza imputazione*.

19. In ordine al contratto qui in esame, si precisa quanto segue:

a) il contratto è stato stipulato in data 4.9.2019 e parte ricorrente l'ha estinto il finanziamento nell'ottobre 2023, in corrispondenza della rata n. 48 di 120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti;

b) al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento, alla decisione del Collegio di Roma n. 15171 del 1°.9.2020, nella quale il Collegio ha ritenuto *up front* sia le spese di istruttoria che le commissioni di intermediazione.

20. Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.3.2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2,

TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B». Si richiama altresì la decisione del Collegio di coordinamento n. 11679 del 5.5.2021, la quale ha espresso il seguente principio interpretativo: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del TUB al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Nel caso di specie, la commissione di anticipata estinzione pari a € 131,61 deve essere integralmente restituita perché erroneamente calcolata e, segnatamente, in quanto addebitata in misura massima a quella prevista. Come detto, la commissione infatti deve essere calcolata sul debito residuo al netto dei rimborsi e senza considerare le quote insolute. Di qui, la base di calcolo per l'addebito della commissione di anticipata estinzione ammontava a € 12.921,62 e la penale avrebbe potuto essere addebitata nella misura massima dell'1% di tale ultimo importo, e così per € 129,21. Di contro, l'intermediario ha calcolato la penale assumendo un debito residuo nell'ordine di € 13.161,62, mentre avrebbe dovuto calcolarla al netto dei rimborsi effettuati pari a € 133,92 relativi alle spese di incasso rate e senza considerare le spese insolute. In fattispecie analoghe, il Collegio di Roma (decisione n. 8414 dell'11.5.2020) ha disposto la restituzione *integrale* della commissione di estinzione anticipata: «l'intermediario ha calcolato l'1% prima di detrarre l'abbuono di € 960,74 contrattualmente previsto. (...) Ne deriva che il convenuto ha applicato la penale in misura superiore a quella massima dell'1% del debito residuo. (...) Il ricorrente ha, pertanto, diritto alla restituzione della intera commissione di estinzione anticipata. Il convenuto ha, infatti, violato la norma imperativa di cui all'art. 125-sexies cit., richiamata testualmente nel contratto, che lascia presumere la congruità della commissione solo nel caso in cui il suo importo non superi le soglie ivi indicate, sempre che il cliente non fornisca prova del fatto che un siffatto importo non sia equo e oggettivamente giustificato ancorché contenuto nei limiti fissati per legge».

Pertanto, in relazione al contratto n. \*904 le restituzioni ammontano ad € 299,58 (€ 167,97 indicati in tabella + € 131,61 per la penale di anticipata estinzione).

21. Per il contratto n. \*\*\*435

三三三

durata del finanziamento	►	120
rate scadute	►	48
<i>rate residue</i>		72

TAN ▶ 4,50%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,30%

L'importo risultante dal prospetto che precede non corrisponde a quanto domandato dal ricorrente, il quale applica il criterio proporzionale lineare a tutte le richieste di retrocessione e, inoltre, non tiene conto dei rimborsi *medio tempore* effettuati dall'intermediario.

22. In ordine al contratto qui in esame, si precisa quanto segue:

a) il contratto è stato stipulato in data 6.8.2015 e parte ricorrente l'ha estinto il finanziamento nel novembre 2019, in corrispondenza della rata n. 48 di 120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti;

b) al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 15182 del 14.9.2020, con la quale il Collegio, in conformità all'orientamento condiviso dei Collegi, ha ritenuto che le commissioni di gestione vadano rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis* calcolato sul loro intero importo, senza operare la deduzione di € 50 contrattualmente prevista. Ha invece ritenuto *up front* le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e quelle della rete esterna:

c) si fa presente che, dopo la presentazione del reclamo, l'intermediario ha corrisposto al ricorrente ulteriori € 464,52 che imputa a "commissioni di attivazione", "spese di istruttoria" e "commissione di gestione" oltre agli interessi legali.

23. Alla luce delle considerazioni svolte, in relazione al contratto n. \*\*\*904 le restituzioni al ricorrente ammontano ad € 299,58 e in relazione al contratto \*\*\*435 ad € 636,43, per un importo complessivo di € 936,01 che, arrotondato secondo le regole ABF, ammonta ad € 936,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

24. Non può riconoscersi il rimborso delle spese giudiziali, da un lato perché non sono previste dalle Disposizioni di funzionamento dell'ABF e, dall'altro, perché, secondo i Collegi, le questioni trattate in controversie come quella presente sono da considerarsi seriali e non necessitano dell'intervento di un professionista.

La richiesta della restituzione di quote insolute è stata semplicemente enunciata e non coltivata nel procedimento, nel quale il ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 936,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA